

dizionario nelle provincie siciliane, e che lo rimandi a domani, od a qualche altro giorno.

Prego il signor presidente di mettere ai voti questa mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paternostro propone che la discussione di questo progetto di legge sia rinviata a domani...

**RAELI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**RAELI.** Siccome è di somma importanza che si passi alla votazione di questa legge per provvedere convenientemente all'ordinamento giudiziario nelle provincie siciliane, e ad una esecuzione del decreto del 17 febbraio 1861 da menomarne gli sconci, io ritiro il mio emendamento per togliere ogni motivo di ritardo. (*Bravo!*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Raeli ha ritirato il suo emendamento; il deputato Paternostro insiste nella sua proposta?

**PATERNOSTRO.** Mi rimetto alla Camera; se essa crede di discutere immediatamente questo progetto di legge, io ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Marsico intende parlare su questa proposta?

**MARSICO.** Io volevo parlare contro la proposta; ma, siccome il deputato Paternostro l'ha ritirata, non insisto.

**PATERNOSTRO.** Avendo il deputato Raeli ritirato il suo emendamento, cessa il motivo principale per cui aveva fatta la mia proposta; epperò, quanto a me, non insisto più per il rinvio della discussione.

**PRESIDENTE.** Dunque continuiamo la discussione.

Il deputato Crispi ha facoltà di parlare.

**CRISPI.** Ho chiesto di parlare per far riflettere al Ministero ed alla Camera che, essendovi la legge del 30 giugno 1861, la quale stabilisce che il nuovo organico giudiziario debba mettersi in esecuzione il 1° gennaio 1862, ed essendovi il decreto regio del 24 novembre 1861, il quale conferma questa disposizione, è necessario, una volta che non è possibile che al 1° gennaio 1862 sia messo in esecuzione, che sia dichiarato esplicitamente...

**DE FILIPPO, relatore.** Questo si è detto.

**CRISPI.** Si è detto, ed il ministro lo ha pur dichiarato e crede poterne trarre argomento con l'interpretazione dell'articolo 275 della legge sul nuovo ordinamento giudiziario. Ma non basta questo, e penso che vuole una dichiarazione speciale.

Nel suddetto articolo è detto che gli attuali tribunali resteranno in esercizio finchè non si riordinino e non agiscano i nuovi; su questo siamo d'accordo. Ma il decreto fatto per la Sicilia il 24 novembre 1861 dichiara l'attuazione dei tribunali al 1° gennaio 1862; ivi il Governo soltanto si riserva di poter stabilire altri tribunali circondariali. Basta leggere il terzo considerando di quel decreto, perchè si veda che l'idea che ho manifestata emerge chiarissima. Ivi è detto: « Volendo, in esecuzione delle succitate leggi, provvedere per l'attuazione del detto organamento, con fissare intanto, e salva la istituzione di nuovi tribunali di circondario, la circoscrizione giudiziaria in quelle provincie, » ecc.

Dunque io credo che non basta la semplice interpretazione dell'enunciato articolo 275; ma credo che sia necessario un decreto speciale, il quale dica che al 1° gennaio 1862 il Codice penale ed il nuovo ordinamento giudiziario non andranno in vigore. Vorrei una dichiarazione speciale; ecco la mia preghiera.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Io non avrei potuto con un decreto reale impedire l'effetto della legge

che fu pubblicata col decreto del 17 febbraio 1861; ma ho potuto bensì con un decreto reale dichiarare che le magistrature attualmente esistenti continueranno nella loro posizione, e quindi nell'applicazione delle leggi che sono ora colà vigenti, perchè l'articolo 275 dell'organico a ciò mi autorizzava.

Siffatta dichiarazione però in questa legge sarebbe fuori di luogo.

**CRISPI.** Mi perdoni, io non diceva di dichiararlo in questa legge, sibbene con apposito decreto regio, nel quale si disponesse che questo ordinamento non andrà in vigore al 1° gennaio 1862.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Questo decreto reale non avrei potuto promuoverlo se non avessi potuto trovarne il fondamento nella legge, e questo fondamento me lo somministrò l'articolo 275.

**CRISPI.** Intanto insisto nella seconda osservazione, cioè di aggiungere dopo le parole: *provincie siciliane*, le seguenti: *il Codice di procedura penale, ecc.*

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Siccome qui è fatta menzione della legge del 30 giugno 1861, così quest'aggiunta non sarebbe assolutamente necessaria; ad ogni modo io non dissento che si faccia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bertolami ha facoltà di parlare. (*Rumori*)

**BERTOLAMI.** Perdoni la Camera, ma io non debbo fare un discorso, debbo soltanto dichiarare che non riproduco innanzi alla Camera le osservazioni fatte alla Commissione per una questione d'altronde già oggi decisa nella legge sull'ordinamento giudiziario delle provincie napoletane.

Son lieto da parte mia che il ministro abbia protestato anche dinanzi alla Camera su ciò, di cui lo pregai nella seduta della Commissione, cioè che questa legge dell'ordinamento giudiziario non debba effettuarsi in Sicilia se non dopo stabilita la circoscrizione giudiziaria definitiva, perchè passare da un provvisorio ad un altro provvisorio sarebbe cosa assurda e sommamente dannosa.

Ora, o signori, non altro aggiungerò, se non che io non posso dichiararmi soddisfatto di quella parte del discorso, nella quale il ministro ha accennato che la circoscrizione territoriale essendosi fatta nelle antiche provincie con una certa precipitazione...

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** No! no!

**BERTOLAMI.**... e non avendo poi gli effetti corrisposto a tutte le aspettazioni, egli intenderebbe quasi tirar profitto da quest'esperienza, perchè nella circoscrizione da fare nelle provincie meridionali non s'incorra più nei vizi della troppo ampia circoscrizione passata.

Io credo mio dovere di richiamare l'attenzione della Camera e del ministro su questo, chè, se un'eccezione dovesse farsi per il numero maggiore dei tribunali, quest'eccezione certamente sarebbe dalla giustizia comandata per le provincie meridionali, anzichè per le altre. E ciò per due ragioni evidenti: una, che i bisogni della giustizia sono maggiori in quelle provincie, per le condizioni morali che sono un retaggio inevitabile del passato; e l'altra, perchè i mezzi di comunicazione nelle provincie meridionali sono tanto affannosi, quanto fortunatamente agevoli in queste.

Quindi, perchè l'amministrazione della giustizia sia eguale, richiedesi un maggior numero di tribunali nelle provincie siciliane.

Se il ministro guardasigilli acconsente in queste mie idee, io mi chiamo fortunatissimo di non dire più oltre.

**MIGLIETTI, ministro di grazia e giustizia.** Il ministro